

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-641 del 11/02/2019
Oggetto	CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DAL TORRENTE ENZA AD USO IDROELETTRICO E PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO DEL DEMANIO IDRICO, IN COMUNE DI PALANZANO (PR) IMPIANTO "ALPE DI SUCCISO" - (PRATICA N. 24031/2018 PROCEDIMENTO RE05A0028). TITOLARE: IDROENZA POWER SRL
Proposta	n. PDET-AMB-2019-623 del 08/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2012 del 30/12/2013 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico - Art. 21 Regolamento Regionale 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ..."

PREMESSO che:

- con Determinazione n. 12672 in data 02/10/2015, rilasciata dalla Regione Emilia Romagna Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, è stata assentita a **Idrovet Srl**, Partita IVA 01438310334 la **concessione a scadenza 31/12/2034**, per la **derivazione di acqua pubblica dal Torrente Enza ad uso idroelettrico** e per l'occupazione di suolo del demanio idrico, in comune di Palanzano (PR), per la portata massima di l/s 7.000 e media di l/s 4.189 per produrre, con un salto legale di m 5,02 la potenza nominale di kW 206,2, ubicazione del punto di presa e punto di restituzione al FG 42 a fronte particella 217 di detto Comune, coordinate ED50-UTM*32: presa - X = 599.677 Y = 4.922.053; restituzione - X = 599.711 Y = 4.922.066;
- il procedimento per il rilascio della citata concessione di derivazione acqua pubblica e occupazione del suolo demaniale del Torrente Enza è stato svolto nell'ambito dell'**Autorizzazione Unica** ex D.Lgs.387/03 assentita da ARPAE SAC di Parma a **Idrovet Srl**, con Determinazione n. DET-AMB-2017-5905 del 06/11/2017;
- la citata **Autorizzazione Unica** è stata volturata a favore di **Idroenza Power Srl** con Determinazione n. DET-AMB-2018-2562 del 23/05/2018 di ARPAE SAC di Parma;
- con Determinazione n. DET-AMB-2018-3431 del 05/07/2018 di ARPAE SAC di Parma è stata concessa a Idroenza Power Srl, una proroga dei termini di consegna del progetto esecutivo al 6 gennaio 2020 e di inizio lavori di costruzione dell'impianto al 6 marzo 2020;

PRESO ATTO:

- della **domanda** in data 19/06/2018 presentata da **IDROENZA POWER SRL** - C.F. 02870560345, tendente ad ottenere il **cambio di titolarità** a proprio favore della citata concessione per la derivazione di acqua pubblica dal Torrente Enza ad uso idroelettrico e per l'occupazione di suolo del demanio idrico, in quanto nuovo utilizzatore della medesima a seguito della scissione di Idrovet Srl;
- che, a supporto della suddetta istanza, da parte della ditta proponente è stata presentata copia dell'**atto n. 8424 del 26/04/2018** del notaio dott. Amadeo Fantigrossi in Piacenza, di **scissione della società Idrovet Srl** mediante costituzione della società **Idroenza Power Srl** e trasferimento alla medesima di parte del suo patrimonio;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'art. 20 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) "**... le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti ...**";
- che, ai sensi dell'art. 28 Capo IV del Regolamento Regionale n. 41/2001, il richiedente la titolarità è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito per l'importo di **€ 4.021,55** corrispondente alla misura di una annualità del canone di concessione (derivazione acqua + occupazione permanente aree demanio idrico), a titolo di cauzione di cui all'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- che pertanto, il richiedente è tenuto al versamento dell'importo di cui al punto precedente quale **deposito cauzionale**, nonché dell'importo di **€ 7.592,29** quale **canone di concessione** (derivazione acqua + occupazione permanente aree demanio idrico + occupazione temporanea aree demanio idrico) per l'annualità **2019**;
- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;

VERIFICATO:

- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di cambio titolarità;

DATO ATTO:

- che il canone di concessione risulta regolarmente corrisposto fino all'annualità 2018 compresa, per l'importo riferito alla tipologia d'uso ed alla portata massima assentita nonché alle occupazioni di aree del demanio idrico;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, risulta regolarmente corrisposto in data 4.021,55;
- che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è la sottoscritta Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, il cambio della titolarità alla concessione possa essere assentita ai sensi dell'art. 28 del R.R. n. 41/2001;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di riconoscere, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta **IDROENZA POWER SRL** - C.F. 02870560345 con sede in Palanzano (PR), la titolarità della **concessione a scadenza 31/12/2034**, per la **derivazione di acqua pubblica dal Torrente Enza ad uso idroelettrico** e per l'occupazione di suolo del demanio idrico, in comune di Palanzano (PR), per la portata massima di l/s 7.000 e media di l/s 4.189 per produrre, con un salto legale di m 5,02 la potenza nominale di kW 206,2, ubicazione del punto di presa e punto di restituzione al FG 42 a fronte particella 217 di detto Comune, coordinate ED50-UTM*32: presa - X = 599.677 Y = 4.922.053; restituzione - X = 599.711 Y = 4.922.066;
- b) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- c) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 7.592,29** per l'anno 2019, dando atto che tale somma deve essere corrisposta entro il **31 marzo 2019**;
- d) di fissare in **€ 4.021,55** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente corrisposto;
- e) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2019** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- f) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- g) di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- h) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- i) di dare atto, infine:
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 c. 1) b.

*LA DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame*

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il cambio di titolarità, a favore di **Idroenza Power Srl** - C.F. 02870560345, della concessione per la derivazione d'acqua pubblica dal Torrente Enza ad uso idroelettrico e per l'occupazione di suolo del demanio idrico, in comune di Palanzano (PR) "**Impianto Alpe di Succiso**" - (pratica n. 24031/2018 procedimento RE05A0028).

ART. 1 – QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

La presa è effettuata con opera di presa laterale, posta in sinistra idraulica, a tergo di una briglia esistente sul T. Enza.

- Portata massima derivata	l/s	7.000;
- Portata media derivata	l/s	4.189;
- Quantitativo annuo derivabile	mc/anno	132.000.000.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è utilizzata esclusivamente per produrre con un salto nominale di m 5,02 la potenza nominale di concessione di kW 206,2.

L'energia elettrica prodotta viene immessa nella rete di distribuzione nazionale.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Localizzazione

La risorsa idrica derivata alimenta l'impianto idroelettrico ad acqua fluente, ubicato a cavallo di una struttura idraulica esistente composta da briglia e controbriglia con opera di presa a tergo della briglia, e con restituzione della risorsa al piede della controbriglia, sul Torrente Enza, in comune di Palanzano (PR), località Velago.

Ubicazione catastale:

- punto di presa - Fg 42 a fronte della particella 217;
- restituzione - Fg 42 a fronte della particella 217.

Coordinate geografiche ED50-UTM*32:

- punto di presa - 1599677 E(X) – 4922053 N(Y);
- restituzione - 1599711 E(X) – 4922066 N(Y).

Descrizione delle opere di derivazione

L'impianto idroelettrico è costituito dai seguenti elementi:

- Opera di presa laterale alla briglia, in sx idraulica, con due bocche di ingresso di m 3,50 x m 1.15 ciascuna, munite di paratoie;
- Sghiaiatore in aderenza alle bocche di presa, in c.a., a cielo aperto, con dimensioni in pianta a forma trapezoidale della lunghezza media di m 21 e larghezza variabile da m 8 (in corrispondenza delle bocche di presa) a m 3,40 (in corrispondenza della controbriglia);
- Manufatto con la funzione di dissabbiatore e vasca di carico, raccordato allo sghiaiatore, che si sviluppa diagonalmente fuori alveo a valle della controbriglia, per la lunghezza di circa m 25 e la larghezza massima di m 8,20, canale sfioratore compreso;
- Pozzi rettangolari ognuno della sezione di m 3 x m 2, con andamento inclinato, con origine dalla vasca di carico e confluenza alle camere in pressione delle turbine;

- Edificio di centrale della dimensione in pianta di m 9 x m 7,30, su due piani, con all'interno i quadri di controllo e di comando e due gruppi turbine Kaplan verticali affiancati;
- Due canali di scarico affiancati, uno per turbina, con possibilità di interconnessione fra di loro, in un'unica struttura sotto al dissabbiatore, della lunghezza di m 30 e larghezza di m 6,90 complessiva, con lo sbocco immediatamente al piede della controbriglia;
- Scale di risalita della fauna ittica, una a valle in sx idraulica, di interconnessione fra l'alveo e il sormonto della controbriglia, l'altra a monte in dx idraulica per il sormonto della briglia;
- Elettrodotto a MT di consegna dell'energia prodotta all'Enel, della lunghezza complessiva di circa m 1.300.

Per maggiori dettagli si rimanda alla *"variante in data 08/04/2015 al progetto definitivo dell'impianto Alpe di Succiso"*, come approvata dalla Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Parma nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D.lgs 387/2003.

Inoltre l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po si riserva di fornire in corso d'opera tutte le indicazioni e prescrizioni, vincolanti per il concessionario, atte alla salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua.

Art. 4 - TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E MESSA IN ESERCIZIO DELLA DERIVAZIONE

I tempi di consegna del progetto esecutivo e di realizzazione dei lavori sono stabiliti a norma di legge dall'Autorizzazione Unica ex D.Lgs.387/03.

Il concessionario è tenuto a richiedere all'ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni concedente, motivandole opportunamente, eventuali specifiche proroghe ai termini sopraindicati, fermo restando che l'eventuale proroga di alcuno dei termini come sopra prefissati non determina proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che è in ogni caso dovuto con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento di concessione.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione, a norma della D.G.R. 2012/2013 è assentita fino al **31/12/2034**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà dell' ARPAE – SAC concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Art. 6 - MINIMO DEFLUSSO VITALE

Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, la portata da lasciar defluire in alveo del Torrente Enza a valle della sezione di prelievo (DMV) è fissata in **l/s 411**, in ottemperanza dei principi generali e dei criteri stabiliti nel Piano di Tutela delle Acque, adottato con Deliberazione Consiglio Regionale N. 633 del 22/12/2004 e approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21/12/2005.

Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare le portate presenti nell'alveo del corso d'acqua, a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo delle acque superficiali ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tali portate sono inferiori a quelle calcolate necessarie per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo, potrà essere aumentato qualora ciò si renda necessario al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 per assicurare nel tempo la compatibilità del progetto rispetto gli obiettivi di qualità definiti nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Il prelievo, inoltre, dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

Art. 7 – SUPERFICI DEMANIALI OCCUPATE E LORO UTILIZZO

L'impianto comporta la seguente occupazione di suolo del demanio idrico, nei comuni di Palanzano (PR) e Ramiseto (RE), in catasto area non mappata, a fronte delle particelle 217 e 218 - al Fg 42 del comune di Palanzano.

OCCUPAZIONE PERMANENTE

- Opera di presa laterale (non assoggettata a canone);	n.	1;
- Sghiaiatore;	mq	138;
- Dissabbiatore;	mq	232;
- Scarico dissabbiatore della larghezza di m 2;	m	40;
- Scarico centrale mediante canale della larghezza di m 8 posto sotto al dissabbiatore;	m	34;

OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER CANTIERIZZAZIONE

- piazzale d'accantieramento di mq 4.000, pista d'accesso e n. 2 guadi a fondo naturale	a corpo	1.
---	---------	----

Per ulteriori dettagli si rimanda alla *"variante in data 08/04/2015 al progetto definitivo dell'impianto Alpe di Succiso"* approvato (*"Tabelle occupazione area demanio fluviale REV 01"* e *"Tav5 - Estratto mappa REV 01"*).

ART.8 - MODALITA' E TERMINI PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 27, del R.R. 41/2001.

Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all' ARPAE – SAC concedente prima della scadenza della stessa.

Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, della quantità e dell'uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

ART.9 - CANONE DELLA CONCESSIONE

L'importo del canone annuo dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'utilizzo del demanio idrico è costituito dalla somma del canone dovuto per l'uso della risorsa idrica (determinato ai sensi dell'art.152, comma 1 lett. e) della LR 3/99 e s.m.i.) a quello dovuto per le occupazioni (sia temporanee che permanenti) di suolo del demanio idrico (determinato ai sensi dell'art.20 L.R. 14/04/2004 n. 7 e della D.G.R.18/06/2007 N. 895).

La LR n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissandone gli importi minimi.

La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

Ai sensi del comma 1 dell'art.8 della citata L.R. n.2/2015 l'importo del canone annuo 2019, per la derivazione della risorsa idrica a uso idroelettrico ammonta a **€ 2.974,68**;

Il canone annuo 2019 per l'occupazione permanente di suolo del demanio idrico ammonta a **€ 1.046,87** e quello per l'occupazione temporanea ammonta a **€ 3.570,74**;

Complessivamente il canone annuo per il 2019, per la derivazione d'acqua pubblica e l'occupazione di suolo demaniale, **ammonta a € 7.592,29**.

L'obbligo della corresponsione del canone annuo dovuto per le occupazioni temporanee cessa dal termine dell'annualità (o frazione d'anno) in corso alla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto (ivi compreso ripristini, sistemazioni finali delle aree e smobilizzo del cantiere), della quale il concessionario è tenuto a darne comunicazione scritta immediata **all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po** e ad **ARPAE** –

Struttura Autorizzazioni e Concessioni concedente, per consentire la verifica dell'effettivo stato dei luoghi.

Il canone d'occupazione di suolo del demanio idrico con l'opera di presa è compreso in quello relativo al prelievo della risorsa idrica, ai sensi della L.R.n.7/2004 art.20 comma 8.

Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **canone** alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART.10 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della **cauzione** definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto per la derivazione della risorsa idrica e per l'occupazione permanente di suolo del demanio idrico, ai sensi del comma 1 dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni, ammonta a **€ 4.021,55**.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 11 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

a) La realizzazione e la gestione dell'impianto idroelettrico e delle opere ad esso connesse dovrà essere attuata nel rispetto di quanto disposto dalla Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Parma con nota prot.n. 13319 del 16/02/2009, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica e conclusa con Verbale in data 27/04/2015 con esito favorevole all'approvazione della *"variante in data 08/04/2015 al progetto definitivo dell'impianto Alpe di Succiso"* condizionato al rispetto dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi (riportati a seguito) **ed alle eventuali ulteriori prescrizioni contenute nel provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi della Legge 387/2003 e S.M.I.:**

- **L'Autorità di Bacino del Fiume Po**, con nota del 25/11/2013 ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione subordinatamente alle opportune verifiche, a cura dell'Ufficio Provinciale - Servizio Aree Protette e VIA, relativamente ai seguenti aspetti:
 - che sia accertato che la derivazione in oggetto sia ininfluente rispetto al mantenimento degli obiettivi indicati nel Piano di Tutela Regionale e nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po;
 - che siano applicati, anche in prima analisi, i parametri integrativi al DMV idrologico come previsto nel D.M. n.7/ del 2004 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po;
 - che il DMV sia rilasciato dal corpo traversa e che sia garantito, rispetto al prelievo, in ogni condizione idrologica del corpo idrico interessato.

Dovrà inoltre essere fatto obbligo, nell'eventuale atto di concessione, per il richiedente, dell'automatico adeguamento del DMV e delle modalità e dei valori di prelievo qualora sia ritenuto necessario dalla Regione e dall'Autorità di Bacino del fiume Po, ai fini del

raggiungimento o mantenimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque e dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume PO, per il corpo idrico interessato; Inoltre dovranno essere obbligatoriamente acquisiti dall'Ente istruttore i seguenti pareri e integrazioni al progetto:

- la compatibilità idraulica delle opere, effettuata dalle Autorità competenti ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI;
- acquisizione della progettazione degli interventi di dismissione delle opere e di ripristino dello stato naturale dei luoghi (la cui realizzazione potrà essere richiesta al termine della durata della concessione o qualora il concessionario rinunci alla concessione medesima) e di idonee forme di garanzia della realizzazione delle opere in esame, rilasciate con le modalità prescritte dalle vigenti normative in materia.
- **La Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici non ha espresso parere** dichiarando che, per quanto di competenza, non necessitano integrazioni e rinviando l'espressione del parere a un esame puntuale del progetto e all'avvenuto recepimento dal Comune di Palanzano di: 1) Relazione tecnica istruttoria, 2) Proposta di Autorizzazione Paesaggistica e 3) Parere della Commissione per i Beni Architettonici e Paesaggistici. La Soprintendenza si riserva quindi di inviare per iscritto a Comune di Palanzano e a Provincia di Parma il parere di competenza con prescrizioni da inserire nell'atto autorizzativo.
- **Il Comando Militare Esercito** ha espresso Nulla Osta n.2070-13 con nota prot 73584 del 25/11/2013.
- **Il Comando 1 Regione Aerea Aeronautica Militare** ha espresso Nulla Osta con nota prot 72900 del 21/11/2013.
- **Il Comando in Capo del Dipartimento M.M. Alto Tirreno La Spezia** ha espresso Nulla Osta con nota prot. 65875 del 16/10/2013.
- **L' USTIF** ha espresso benestare di massima con nota prot 62215 del 30/09/2013, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:
 - nelle eventuali interferenze con linee di trasporto ad impianti fissi vengano osservate le disposizioni di cui all'art. 58 del DPR 11/07/1980 n. 753 e ulteriori disposizioni del Min. Infrastrutture e Trasporti.
- **La Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Emilia-Romagna**, con nota prot 62363 del 30/09/2013 ha espresso parere favorevole con la prescrizione di eseguire tutti gli scavi, anche quelli di lieve entità, alla presenza di Archeologi operanti sotto la direzione scientifica della Soprintendenza.
- **Il Ministero dello Sviluppo Economico III settore – reti e servizi di comunicazioni elettroniche** ha dichiarato la propria incompetenza a rilasciare attestazioni per condutture aeree o sotterranee realizzate con cavi elicord (D.L. 179/2012 art. 14 c.6); in questo caso è previsto il rilascio di attestazione di conformità rilasciato dal gestore delle condutture.
- **L'Agenzia delle Dogane** con nota prot. 27093 del 15/04/2015 ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - 1) nel caso sussistano utenze proprie direttamente alimentate dall'impianto anche se solo destinate ad alimentare i servizi ausiliari di centrale (uso proprio), sarà necessario presentare a questo Ufficio, una volta ottenute le dovute autorizzazioni non fiscali, la denuncia di officina elettrica, prima dell'inizio di attività dell'impianto (art. 53 commi 4 e 7 del D.Lgs 26/10/95 n. 504 e smi.), al fine di ottenere la relativa licenza fiscale di esercizio. In tal caso la configurazione definitiva dell'impianto dovrà prevedere la distinzione delle misure di energia elettrica prodotta, autoconsumata e ceduta tramite l'installazione di appositi contatori fiscali.In caso contrario, ad esempio in presenza di consumi interni alimentati da fornitura dedicata, ai sensi dell'art. 53bis comma 1 del D.Lgs 26/10/95 n. 504 e smi., l'impianto sarà soggetto esclusivamente alla presentazione di una comunicazione di attivazione presso questo Ufficio, ove sarà possibile acquisire le informazioni necessarie sulle modalità di presentazione e sui contenuti delle istanze sopradescritte.
- **Il Comune di Palanzano** ha espresso parere favorevole ed esprime gradimento alla realizzazione dell'impianto.

- **L'ARPA** esprime parere favorevole precisando che la natura puntuale dell'impianto rende tecnicamente complesso il monitoraggio del macrobenthos. A tal proposito conferma che sia IDROVET srl ad avanzare una proposta di monitoraggio da eseguirsi prima dell'inizio lavori e con l'impianto a regime; la proposta dovrà essere trasmessa ad ARPA, a RE-R Servizio TRRA e a Provincia di Parma (Servizio Risorse Faunistiche e Ittiche) che si esprimeranno al riguardo.
- **L'AUSL** chiede che IDROVET srl verifichi la presenza di eventuali interferenze tra linea elettrica e/o condotte idrauliche di progetto e viabilità esistente; nel caso ne fornirà immediato riscontro a AUSL. Esprime parere favorevole. Di seguito AUSL farà pervenire a Provincia di Parma un proprio contributo scritto con prescrizioni da inserire in A.U.
Inoltre, ad esito della seduta conclusiva della CdS, con nota prot. 33731 del 30/04/2015 ha posto le seguenti prescrizioni:
 - 1) la Soc. proponente dovrà dare obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione dell'inizio dei lavori al servizio SPSAL dell'AUSL di Parma;
 - 2) per il funzionamento della turbina dovranno essere utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili; a tale scopo dovrà essere inviata preventivamente ad ARPA e AUSL territorialmente competenti, per l'approvazione dell'uso, copia delle schede tecniche degli stessi lubrificanti;
 - 3) per limitare gli impatti attesi in fase di cantiere dovranno essere messi in opera i seguenti accorgimenti:
 - bagnatura periodica dell'area di cantiere e delle piste non asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico;
 - realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote all'ingresso e all'uscita dei cantieri fissi;
 - utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura.
- **La Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua (TRRA)** ad esito della seduta conclusiva della CdS, con nota prot. 35858 del 20/05/2015, ha espresso il seguente parere:
Con DGR 2388/88 il progetto denominato "Alpe di Succiso" in Comune di Palanzano presentato da IDROVET srl in data 14/12/2007 è stato escluso da ulteriore procedura di VIA subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni.
L'attuale progetto assoggettato ad a.U. 387/03, in virtù delle modifiche introdotte dalla società richiedente riduce le dimensioni e quindi l'impatto potenziale dell'impianto.
Le variazioni introdotte determinano che l'impianto sia da considerarsi puntuale e determinano altresì la decadenza di alcune prescrizioni fissate nella DGR 2388/88 per impianto diverso ovvero che prevedeva un tratto sotteso.
La derivazione richiesta insiste sul corpo idrico 011800000000 2 ER; il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (appr. 8 feb. 2013) individua per tale corpo idrico le seguenti pressioni: "opere per il prelievo delle acque(uso civile, industriale, irriguo) / opere per la stabilizzazione del profilo di fondo (soglie e traverse) / chiuse", e lo considera soggetto al seguente impatto: "continuità fluviale"; lo considera in stato complessivo: "BUONO" prevedendone il mantenimento.
Nel Report: "Stato delle acque superficiali triennio 2010-2012" è presentato il quadro relativo allo stato delle acque interne superficiali fluviali con riferimento al primo ciclo triennale (2010-2012) di monitoraggio condotto in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, Direttiva Quadro sulle Acque (DQ), recepita dal D.Lgs 152/2006, i cui risultati concorreranno alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti e alla programmazione del successivo PdG valido per il sessennio 2016-2021; in tale report il corpo idrico in questione è classificato (per raggruppamento): "in BUONO stato" sia ecologico che chimico.
La derivazione richiesta, con l'attuale configurazione progettuale, non inficia il mantenimento di tale stato anzi, la corretta progettazione delle scale di risalita della fauna ittica, nonché la definizione di idonei quantitativi da lasciar defluire in alveo potrebbero permettere la soluzione di alcune problematiche e migliorare la continuità fluviale.
Si ritiene pertanto di indicare le seguenti prescrizioni:
 - a) congruo il quantitativo da lasciar defluire in alveo pari a 411 l/s;
 - b) necessaria la realizzazione di 2 scale di risalita della fauna ittica secondo le modalità che verranno definite sia dal Servizio tecnico di Bacino (ora ARPAE – Struttura

Autorizzazioni e Concessioni concedente e Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po) sia dall'Ufficio Programmazione Faunistica delle Provincia di Parma (*ora Regione Emilia Romagna Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma*).

Relativamente ai monitoraggi:

- a) in considerazione che l'impianto è puntuale, ovvero sottende il solo tratto interessato dalla briglia e controbriglia, si ritiene possa procedersi al monitoraggio "qualitativo" previsto nella DGR 2388/2008;
 - b) risulta altresì opportuno prevedere un monitoraggio circa la funzionalità delle scale di risalita della fauna ittica; tale piano di monitoraggio dovrà essere presentato per l'approvazione all'Ufficio Programmazione Faunistica della Provincia di Parma: le risultanze di detto monitoraggio dovranno essere trasmesse sia alla Provincia di Parma sia a RER, Servizio TRRA;
 - c) dovrà essere inoltre previsto un monitoraggio ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/06; il piano di monitoraggio dovrà essere presentato per l'approvazione sia al Servizio Regionale Tutela e Risanamento Risorsa Acqua che al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del PO: le risultanze di detto monitoraggio dovranno essere trasmesse sia ai soprarichiamati servizi Regionali (*ora ad ARPAE SAC territorialmente competente e alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici*) sia all'Autorità di Bacino del fiume Po.
- b) **Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare la ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.
- c) **Stato delle opere** – La Ditta concessionaria solleva la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle opere di derivazione ed agli impianti accessori dovuti ad eventi di piena o ad altre cause naturali, rimanendo le stesse tutte ad esclusivo rischio del concessionario.
- Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse.
- Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.
- In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.
- d) **Adempimenti a tutela della qualità dell'acqua e della fauna ittica:**

- **Monitoraggi** - in merito agli adempimenti cui la ditta concessionaria è tenuta, ad esito della seduta conclusiva della CdS, si rimanda ai pareri espressi in proposito dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, dall'ARPA e dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua (TRRA) espressamente riportati alla lettera a) del presente articolo di disciplinare.
 - **Mitigazione degli impatti dell'impianto sulla fauna ittica** - In merito alla realizzazione di passaggi per pesci (scale risalita della fauna ittica), la tipologia più idonea ed il piano di manutenzione (ordinario e straordinario) dovranno essere concordati con la Regione Emilia Romagna Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma, con indicazione anche della tempistica degli interventi di manutenzione. A seguito di quanto concordato, le scale di risalita devono essere comprese nel progetto esecutivo da presentare alla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente.
- Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca), con almeno quindici giorni di

anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla Provincia di competenza.

- e) **Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato, dalla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente, il divieto di derivare acqua.
Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.
L'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, qualora la derivazione dovesse risultare influente con eventuali obiettivi fissati dal Piano Regionale di Tutela delle Acque o dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po o di altri provvedimenti delle Autorità competenti finalizzati al risparmio idrico e pianificazione dell'uso della risorsa ai sensi degli artt.96 e 98 del D.lgs 152/2006 nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01.
- f) **Cessazione dell'utenza e dismissione dell'impianto** – Oltre a quanto previsto nel piano di dismissione di cui al punto 7 della relazione integrativa tecnica-idrologica-idraulica in data luglio 2014 - si dà atto ai sensi del Titolo III del R.R. n. 41/2001 che le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata devono di norma essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati secondo le disposizioni di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni concedente, sentita l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.
L'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, nel caso in cui il concessionario, obbligato ai ripristini dei luoghi, non vi provveda, ne dispone il procedimento d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
- g) **Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.
- h) **Revoca** - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
- i) **Decadenza** - a norma dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 41/2001 sono causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti fatti, eventi od omissioni:
- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3 del Regolamento Regionale 41/2001, senza valida motivazione;
 - subconcessione dell'acqua a terzi.
- j) **Rinuncia** - La rinuncia alla concessione a norma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001 deve essere comunicata in forma scritta alla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni concedente.
- k) **Cambio di titolarità** - La richiesta di cambio di titolarità a norma dell'art. 28 del Regolamento Regionale n. 41/2001 è indirizzata alla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni concedente, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- l) **Varianti alla concessione** - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta alla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni concedente che valuterà se autorizzarla. La variazione

della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dalla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE – SAC concedente.

Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione come definite dall'art. 31 del Regolamento Regionale n. 41/2001 verranno istruite dalla ARPAE SAC concedente a norma del citato articolo 31.

- m) **Conservazione asta fluviale** - La ditta concessionaria si impegna a realizzare le opere in previsione con tutte le cautele atte ad evitare che i manufatti idraulici esistenti, comprese le loro parti complementari, possano subire qualsiasi tipo di danneggiamento. A gestirle correttamente in modo da non arrecare danneggiamenti di sorta alle opere esistenti e all'asta fluviale, subordinando l'esercizio della derivazione alle esigenze di tutela idraulica dagli eventi di piena.

Il foro necessario per l'attraversamento della briglia esistente col canale di presa dell'impianto deve essere validato da un ingegnere strutturale.

La ditta concessionaria è tenuta a stipulare, prima dell'inizio lavori, una copertura assicurativa a fronte dei rischi per la stabilità della struttura idraulica (briglia e controbriglia).

Il modello geologico dell'area deve essere perfezionato prima dell'inizio dei lavori. Recenti sopralluoghi hanno permesso di rilevare la presenza di substrato argilloso (Marne di Montepiano ?), al di sotto del sottile materasso alluvionale, nell'area di thalweg a valle della controbriglia, sul terrazzo dove verrebbe posta la centrale e il manufatto di scarico.

Tale condizione, se confermata, potrebbe indurre a riverificare o modificare le ipotesi progettuali per quanto riguarda la capacità portante e resistenza all'erosione del terreno di fondazione. e pertanto deve essere opportunamente valutata, a cura della ditta concessionaria, in sede di progettazione ed esecuzione dei lavori.

Il ripristino della copertina deve essere effettuato con conci di pietra ancorati mediante adeguati spezzoni di ferro alla struttura in ca sottostante.

I lavori in alveo devono essere condotti con massima celerità per ridurre al minimo la possibilità di concomitanze con periodi di piena.

L'alveo, dopo l'ultimazione dei lavori, deve essere ripristinato e profilato secondo le disposizioni che saranno a suo tempo impartite dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po.

L'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni concedente e/o l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO), nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o anche il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

- n) **Occupazioni di suolo del demanio idrico** – La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

- Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per eventuali danni subiti o per la perdita di materiali o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua, o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Ente competente in materia idraulica;
- Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l' ARPAE – SAC concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;
- Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell' ARPAE – SAC concedente;
- Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale della ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni concedente e/o al personale dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po, nonché agli addetti al controllo ed alla vigilanza;
- L'ARPAE – SAC concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse (tra le quali esecuzione di lavori idraulici), di modificare e/o revocare la concessione o parte della stessa e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

ART.12 – SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

ART. 13 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

Firmato per accettazione

il concessionario

IDROENZA POWER SRL

Il legale rappresentante

Begani Mirko

F.to

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.